

TEMATICA	ASPETTI SPECIFICI
1. Separazione Contabile del Gestore d'Infrastruttura, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme vigenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Obblighi di Contabilità Regolatoria in capo al Gestore d'Infrastruttura in termini di servizi finali:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- pacchetto minimo di accesso;</li> <li>- altri servizi.</li> </ul> </li> <li>▪ Obblighi di separazione del pacchetto minimo di accesso tra la rete convenzionale e la rete AV/AC.</li> <li>▪ Obblighi di separazione tra linee di business relative a segmenti di trasporto diversi (p.es. Passeggeri/Merci, Passeggeri Nazionale/Passeggeri Regionale e Servizio Universale, etc.).</li> </ul>
2. Metodologie di allocazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metodologie di allocazione.</li> <li>▪ Driver di ripartizione parti comuni.</li> </ul>
3. Reporting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conti Economici separati;</li> <li>▪ Dettaglio costi e ricavi per servizio.</li> </ul>

**Call for Input\_5:** si chiedono osservazioni motivate in merito agli Aspetti di Contabilità Regolatoria di cui alla tabella precedente.

## Annesso A

**Lista dei servizi inseriti dal Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale (G.I.) nel Prospetto Informativo della Rete (PIR2015).****5.2.1 Pacchetto minimo di accesso**

- Trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ai fini della conclusione dei Contratti;
- Utilizzo della capacità assegnata;
- Uso degli scambi e dei raccordi;
- Controllo e regolazione della circolazione dei treni, segnalamento e istradamento dei convogli, nonché comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione;
- Uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;
- Ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità.

**5.2.2 Servizi obbligatori**

- Accesso e utilizzo di impianti di approvvigionamento di combustibile;
- Accesso e utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi;
- Accesso e utilizzo di scali e terminali merci;
- Accesso e utilizzo di aree e impianti di smistamento e composizione treni;
- Accesso e utilizzo di aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero e al deposito del materiale rotabile e di merci;
- Accesso ed utilizzo di centri di manutenzione e ogni altra infrastruttura tecnica;
- Collegamento ferroviario marittimo per/da Sicilia (rotta Villa S.Giovanni – Messina) e Sardegna (rotta Civitavecchia – Golfo Aranci).
- Accesso alla rete GSM-R di telecomunicazioni per i collegamenti di servizio terra/treni.

**5.2.3 Servizi complementari (aggiornamento dicembre 2014)**

- Corrente di trazione;
- Preriscaldamento e climatizzazione dei treni viaggiatori;
- Rifornimento carburante;
- Rifornimento idrico;
- Servizi di manovra;
- Assistenza alla circolazione di treni speciali;
- Controllo dei trasporti di merci pericolose;
- Assistenza a persone con disabilità e ridotta mobilità (PRM)

**5.2.4 Servizi ausiliari**

- Fornitura di informazioni complementari;
- Studi di fattibilità di tracce orarie;
- Apertura/abilitazione di impianti e/o linee chiuse/impresenziate.
- Verifica tecnica materiale rotabile.

## Annesso B

**ALLEGATO II della Direttiva 2012/34/UE "Recast"****SERVIZI CHE DEVONO FORNIRSI ALLE IMPRESE FERROVIARIE (di cui all'articolo 13)**

1. Il pacchetto minimo di accesso comprende:
  - a) trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria;
  - b) diritto di usare la capacità concessa;
  - c) uso dell'infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi;
  - d) controllo dei treni, compresi segnalamento, regolazione, smistamento, nonché comunicazione e fornitura di informazioni sulla circolazione dei treni;
  - e) uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile;
  - f) tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.
2. L'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, è offerto ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi prestati in tale ambito:
  - a) stazioni passeggeri, loro edifici e altre strutture inclusi i sistemi di informazione di viaggio e spazi adeguati per i servizi di biglietteria;
  - b) scali merci;
  - c) scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra;
  - d) stazioni di deposito;
  - e) centri di manutenzione, ad eccezione dei centri di manutenzione pesante riservati a treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati;
  - f) altre infrastrutture tecniche, comprese quelle di pulizia e di lavaggio;
  - g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari;
  - h) impianti e attrezzature di soccorso;
  - i) impianti di approvvigionamento di combustibile e fornitura di combustibile in tali impianti, i cui canoni sono indicati nelle fatture separatamente.
3. I servizi complementari possono comprendere:
  - a) corrente di trazione, i cui diritti di utilizzo sono indicati nelle fatture separatamente rispetto a quelli per l'utilizzo del sistema di alimentazione elettrica, fatta salva l'applicazione della direttiva 2009/72/CE;
  - b) preriscaldamento dei treni passeggeri;
  - c) contratti su misura per:
    - il controllo dei trasporti di merci pericolose;
    - l'assistenza alla circolazione di treni speciali.
4. I servizi ausiliari possono comprendere:
  - a) accesso alla rete di telecomunicazioni;
  - b) fornitura di informazioni complementari;
  - c) ispezione tecnica del materiale rotabile;
  - d) servizi di biglietteria nelle stazioni passeggeri;
  - e) servizi di manutenzione pesante prestati in centri di manutenzione dedicati ai treni ad alta velocità o ad altri tipi di materiale rotabile che esigono centri specializzati.

## Annesso C

**Modalità di acquisizione delle informazioni, delle considerazioni e delle osservazioni dei soggetti interessati**

L'Autorità intende acquisire le informazioni, le considerazioni e le osservazioni dei soggetti interessati sui contenuti del presente documento di *"Call for Inputs"*.

Le relative comunicazioni, recanti la dicitura **"Pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria – Call for Inputs"**, nonché l'indicazione della denominazione del mittente, dovranno essere inviate, in formato editabile, entro **le ore 12.00 del 21 febbraio 2015**, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo:

[pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)

I contenuti dei documenti inviati dovranno essere elaborati sui temi descritti nel presente documento, in maniera puntuale, adeguatamente dettagliata e nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

**Le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità: [www.autorita-trasporti.it](http://www.autorita-trasporti.it). Ove i soggetti interessati ritengano che le proprie osservazioni contengano dati sensibili, le stesse dovranno essere fornite sia in versione "riservata", che in versione "pubblica"; diversamente il testo ricevuto sarà pubblicato integralmente.**

## Delibera n. 4/2015

**Adozione del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.**

L'Autorità, nella sua riunione del 20 gennaio 2015

- VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. i., istitutivo l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus" e, in particolare, l'articolo 3, commi 1, che individua l'Autorità come organismo responsabile dell'applicazione del citato regolamento (UE) n. 181/2011 per quanto riguarda i servizi regolari in partenza da punti situati nel proprio territorio e i servizi regolari provenienti da un paese terzo verso tali punti, nonché l'articolo 4, comma 1, che prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, disciplini i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori adottato dall'Autorità con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

Su proposta del Segretario Generale

**DELIBERA**

1. E' adottato il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, nel testo accluso alla presente delibera che, unitamente all'allegato "modulo di reclamo", ne forma parte integrante e sostanziale.
2. E' disposto che dell'avvenuta pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell'Autorità sia data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Torino, 20 gennaio 2015



Il Presidente

Andrea Camanzi

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DELLE  
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 181/2011 CHE MODIFICA IL  
REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004, RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL  
TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS**

**ARTICOLO 1**

**DEFINIZIONI**

- a) "decreto istitutivo": il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
- b) "Regolamento": il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- c) "decreto legislativo": il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
- d) "Autorità": l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- e) "vettore": la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;
- f) "vettore esecutore": la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;
- g) "stazione": la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;
- h) "fermata d'autobus": il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
- i) "ente di gestione della stazione": l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;
- j) "operatore turistico": l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

- k) "agente di viaggio": l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;
- l) "venditore di biglietti": l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;
- m) "impresa": il soggetto di cui alle precedenti lettere e), f), i), j), k) e l) destinatari dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
- n) "servizi regolari": i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;
- o) "servizi occasionali": i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;
- p) "Consiglio": l'organo collegiale dell'Autorità;
- q) "Uffici": gli Uffici in cui si articola l'Autorità, di cui all'articolo 13 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità adottato con delibera n. 1 del 16 ottobre 2013;
- r) "SiTe": il sistema telematica per l'invio e la gestione dei reclami da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo;
- s) "Regolamento sanzionatorio": il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori adottato dall'Autorità con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014.

## ARTICOLO 2

### AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità procedurali per l'adozione delle misure cautelari e la valutazione degli impegni di cui all'articolo 37, comma 3, lett. f) del decreto istitutivo con riferimento ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.
- L'Autorità può rilevare infrazioni legate a un'inadempienza, collegata a uno o più eventi, rispetto a singoli utenti o gruppi di utenti e a un'inadempienza sistematica e *erga omnes* dell'impresa.

## ARTICOLO 3

### PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ALL'AUTORITÀ

1. L'Autorità procede all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di sua competenza d'ufficio o a seguito di reclamo presentato da passeggeri, anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate. A pena di inammissibilità, il reclamo deve essere proposto compilando il modulo predisposto nell'Allegato A al presente regolamento.

2. A pena di irricevibilità, il reclamo deve essere presentato a mezzo di raccomandata o via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it) oppure via posta elettronica semplice all'indirizzo: [reclami.bus@autorita-trasporti.it](mailto:reclami.bus@autorita-trasporti.it). A partire dall'entrata in funzione del SiTe il reclamo dovrà essere inviato preferibilmente mediante il SiTe medesimo.

3. Il reclamo all'Autorità è improcedibile qualora non sia già stato presentato un reclamo all'impresa o se presentato, qualora non sia inutilmente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del reclamo all'impresa.

4. Nei casi di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, resta impregiudicata la possibilità di presentare nuovamente il reclamo, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal presente articolo.

5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai reclami relativi ai servizi regolari di competenza regionale e locale inoltrati dalle competenti strutture regionali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo e individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

## ARTICOLO 4

### ATTIVITÀ PREISTRUTTORIA

1. Ai fini della verifica dei reclami presentati, l'Autorità può chiedere informazioni e documenti a tutti i soggetti coinvolti e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il rispetto delle carte dei servizi.

2. Il Responsabile dell'Ufficio competente può riunire i reclami suscettibili di essere verificati congiuntamente allo scopo di farne oggetto di trattazione unitaria. Il Responsabile dell'Ufficio competente, qualora non ritenga di disporre, con motivazione sintetica, l'archiviazione immediata per i casi di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità previsti dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, propone al Consiglio:

- a) l'archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;
- b) l'avvio del procedimento, predisponendo lo schema di atto di contestazione di cui al successivo articolo 5, comma 1.

## ARTICOLO 5

### AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

1. Il Consiglio, quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dall'Ufficio in seguito all'attività di cui all'articolo 4, i presupposti per un intervento sanzionatorio, delibera l'avvio del procedimento e nomina il responsabile del procedimento.
2. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio, deve essere notificato all'impresa con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e contiene una sommaria esposizione dei fatti, l'indicazione della violazione contestata, del responsabile del procedimento, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, l'Ufficio ove è possibile presentare memorie difensive o eventuali giustificazioni e avere accesso agli atti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il termine in cui gli interessati possono esercitare tali facoltà.
3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.
4. Qualora la violazione accertata sia ancora in atto, l'atto di contestazione reca anche l'intimazione a porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese. In tal caso i termini di cui all'articolo 7, comma 3, si intendono prorogati di quaranta giorni.
5. L'ottemperanza all'intimazione o la sua inosservanza sono comunque valutate a norma di legge anche ai fini del trattamento sanzionatorio da irrogare alla conclusione del procedimento.
6. Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Autorità di adottare le misure provvisorie urgenti di cui all'articolo 10.
7. Il Responsabile dell'Ufficio competente trasmette ogni tre mesi al Consiglio un'informativa relativa ai provvedimenti avviati o archiviati.

## ARTICOLO 6

### TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
2. Entro il termine di 90 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo articolo 9 al Consiglio, competente per l'irrogazione della sanzione.
3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 7.

## ARTICOLO 7

### ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può proporre al Responsabile dell'Ufficio di disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.
2. La richiesta dell'Autorità ai soggetti indicati al comma precedente deve indicare:
  - a) i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti;
  - b) lo scopo della richiesta;
  - c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento;
  - d) le modalità con cui fornire le informazioni e il responsabile del procedimento;
  - e) le sanzioni eventualmente applicabili.
3. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 6, che in ogni caso non può essere superiore a 60 giorni, opera:
  - a) dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione;
  - b) dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale.

## ARTICOLO 8

### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio invia le proprie deduzioni scritte e i documenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio.
3. L'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio può chiedere, con istanza separata, l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. L'audizione viene comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni e si tiene dinanzi al responsabile del procedimento. L'impresa che ne faccia richiesta può comparire tramite legale rappresentante o procuratore speciale informati sui fatti. Il verbale dell'audizione è redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento o da altro funzionario all'uopo delegato dal Responsabile dell'Ufficio nonché dal rappresentante e/o procuratore della parte. Una copia del verbale viene consegnata alla parte sentita in audizione.

## ARTICOLO 9

### CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

1. Il Responsabile dell'Ufficio trasmette al Consiglio la proposta di schema di provvedimento unitamente a una dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento.
2. Il Consiglio, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio o dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il Consiglio trasmette gli atti al Responsabile dell'Ufficio specificando la natura e il tipo di approfondimenti da svolgere. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti può essere reiterata, comunque non più di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori 30 giorni del termine di cui all'articolo 6, comma 1.
4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorità giurisdizionale cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, all'impresa destinataria con le forme di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

## ARTICOLO 10

### MISURE CAUTELARI E IMPEGNI

1. L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione, a un sommario esame, della sussistenza di violazioni di cui all'articolo 2.1 il cui accertamento è di sua competenza può, d'ufficio, deliberare con atto motivato, l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 37, comma 3 lettera f) del decreto istitutivo, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle stesse e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di 30 giorni dall'adozione della misura cautelare.
3. Entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di adozione delle misure cautelari, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.
4. In materia di impegni, si applica la disciplina prevista dal Regolamento sanzionatorio.

## ARTICOLO 11

### COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1. L'Ufficio competente provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio e a comunicare i provvedimenti di archiviazione nelle forme previste dal Regolamento sanzionatorio.

**ARTICOLO 12****TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE**

1. Il pagamento della sanzione pecuniaria è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento finale.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.
3. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

**ARTICOLO 13****CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

Le sanzioni irrogate dall'Autorità ai sensi del presente regolamento sono calcolate sulla base dei criteri indicati dall'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo.

**ARTICOLO 14****SEGRETO D'UFFICIO**

1. Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

**ARTICOLO 15****MONITORAGGIO E INDAGINI CONOSCITIVE. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E ISPEZIONI.**

1. L'Autorità può in ogni momento, anche con cadenza periodica, monitorare l'adempimento ad opera delle imprese della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus. A tal fine può avviare anche indagini conoscitive.

2. L'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.

## ARTICOLO 16

### DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio ai principi della legge 8 agosto 1990 n. 241, alla legge 14 novembre 1995, n. 481, alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabili, e al Regolamento sanzionatorio.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

20 gennaio 2015



Andrea Camanzi

Autorità di Regolazione dei Trasporti  
Via Nizza, 230  
10126 Torino

**DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO EFFETTUATO CON AUTOBUS**  
**AI SENSI DEL REG. (UE) n. 181/2011**  
**MODULO DI RECLAMO**

Il presente modulo deve essere utilizzato per inoltrare all'Autorità un reclamo ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 di attuazione del Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito "Reg. UE n. 181/2011").

I reclami possono essere presentati all'Autorità in relazione ai servizi regolari<sup>1</sup> di trasporto via autobus come definiti dall'art. 1 del d.lgs. 4 novembre 2014, n. 169, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus". Per i servizi la cui distanza prevista sia pari o inferiore ai 250 Km sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo, come di seguito specificati.

I campi contrassegnati con asterisco devono essere compilati in tutte le loro parti.

Il presente modulo deve essere corredata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del passeggero e di chi per esso presenta il reclamo e deve essere presentato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it) oppure via posta elettronica semplice all'indirizzo: [reclami.bus@autorita-trasporti.it](mailto:reclami.bus@autorita-trasporti.it) o, quando sarà operativo, mediante l'apposito sistema telematico per l'invio e la gestione dei reclami (SiTe).

**Ha già presentato reclamo all'impresa da almeno 90 giorni ? (\*)**

NO  Sì' (Al presente modulo deve essere allegata la ricevuta della avvenuta presentazione del reclamo al vettore e la documentazione acclusa al reclamo)

**Ha ricevuto risposta? (\*)**

NO  Sì' Allegare copia della/e risposta/e

Commenti

<sup>1</sup> Servizi che assicurano il trasporto di passeggeri su autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite.

**Dati di chi presenta il reclamo (\*):**

Nome:	Cognome:	
Denominazione (se non persona fisica):		
Indirizzo:		
Codice fiscale (per chi ne è titolare):		
Documento d'identità (se persona fisica):		
Cap:	Città:	Paese:
E-mail:		
Telefono	Nr 1:	Nr 2:

**Dettagli del passeggero (se diverso da chi presenta il reclamo) (\*):**

Nome:	Cognome:	
Indirizzo:		
Codice fiscale (per chi ne è titolare):		
Documento d'identità:		
Cap:	Città:	Paese:
E-mail:		
Telefono	Nr 1:	Nr 2:

**Dettagli del viaggio (\*):**

Vettore/ente di gestione della stazione:			
Agente di viaggio/operatore turistico (se pertinente):			
Codice di prenotazione/Numero Biglietto (se applicabile):			
Stazione di Partenza:	Stazione di Arrivo:		
Stazioni intermedie (se pertinente)			
Orario programmato:			
Ora	Giorno	Mese	Anno

**Motivi del reclamo ai sensi del Reg. (UE) n. 181/2011 per servizi regolari di distanza pari o superiore al 250 Km (art. 1, commi 3 e 5 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169):**

- mancata emissione del biglietto
- condizioni contrattuali o tariffe discriminatorie
- mancata assistenza al passeggero
- inosservanza degli obblighi a tutela di persone con disabilità o mobilità ridotta
- ritardi, reinstradamenti e soppressioni
- informazioni relative a cancellazioni e ritardi
- mancata assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
- informazione al passeggero sul viaggio e sui suoi diritti
- mancata adozione del sistema per il trattamento dei reclami



mancata comunicazione dell'esito definitivo del reclamo

**Motivi del reclamo ai sensi del Reg. (UE) n. 181/2011 per servizi regolari di distanza pari o inferiore ai 250 Km (art. 1, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169):**

- condizioni contrattuali o tariffe discriminatorie
- inosservanza degli obblighi a tutela di persone con disabilità o mobilità ridotta
- informazione al passeggero sul viaggio e sui suoi diritti
- mancata adozione del sistema per il trattamento dei reclami
- mancata comunicazione dell'esito definitivo del reclamo

**Descrizione del problema (in carattere maiuscolo se compilato a mano)(\*)**

**Allegati (eventuali elementi di prova)**

- a) \_\_\_\_\_
  - b) \_\_\_\_\_
  - c) \_\_\_\_\_

**Lo scrivente dichiara che tutte le informazioni contenute in questo modulo sono veritieri e corrette.**

**FIRMA DI CHI PRESENTA IL RECLAMO:** .....

**FIRMA DEL PASSEGGERO (se diverso dal reclamante):** .....

**Luogo:** ..... **Data:** .....

**INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003 n. 196**

I dati forniti con il presente modulo saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche ai soli fini dei procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi del d.lgs. 4 novembre 2014, n. 169. Le informazioni sul Titolare e sul Responsabile del trattamento sono reperibili sul sito web della medesima Autorità. L'interessato, in qualsiasi momento, potrà rivolgersi al Titolare per verificare, correggere, aggiornare, cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge.